

Prudenza nell'utilizzo del Fondo per le funzioni fondamentali degli enti locali

Dai primi dati sembra che in alcuni casi le risorse a oggi erogate siano superiori all'effettivo calo delle entrate al netto delle minori spese

/ Marco CASTELLANI

Dopo l'erogazione dell'acconto del 30%, durante la seduta straordinaria del 15 luglio 2020 della Conferenza Stato-città e autonomie locali, è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze recante i criteri e le modalità di **riparto** del **Fondo** per l'espletamento delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2020 e sui relativi allegati A e B. Il testo del decreto, avente data 16 luglio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

Successivamente, con decreto del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2020, sono state rese note le **restanti quote spettanti** agli enti di cui al comparto comuni pari a 3 miliardi di euro (tabella A) e quelle spettanti agli enti di cui al comparto province e città metropolitane pari a 0,5 miliardi (tabella B).

Con la definitiva conversione nella L. [77/2020](#) del DL [34/2020](#) (per le cui novità più importanti si rimanda alla newsletter di Sintesi & Risorse <https://www.sintesi-risorse.it/wp-content/uploads/2020/08/NEWSLETTER-LUGLIO-2020.pdf>), sono state rese anche definitive le **regole di erogazione**.

Al riguardo si ricorda che la norma prevede che a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare, entro il **30 giugno 2021**, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo ricevuto.

Dai primi dati sembra che in alcuni casi le risorse a oggi erogate siano **superiori** all'effettivo calo delle entrate al netto delle minori spese. In tali circostanze si invita gli enti alla massima **prudenza** nell'utilizzo di tali risorse e si consiglia l'accantonamento del surplus in un apposito Fondo (Missione 20, programma 3 del Bilancio) da utilizzare solamente in base al costante monitoraggio dell'andamento delle entrate. Tale Fondo, in caso di eccedenza, confluirà nel risultato di amministrazione 2020 e sarà finalizzato a finanziare l'eventuale conguaglio a favore degli enti che, al contrario, avranno ricevuto una somma inferiore rispetto all'effettivo andamento delle entrate.

A conferma della bontà di questa indicazione si evidenzia quanto previsto dall'[art. 39](#) del DL n. 104 del 14

agosto 2020 (decreto "Agosto").

Con il DL 104/2020 incremento del Fondo e certificazione della perdita

Infatti, non solo è stato ulteriormente **incrementato** il "Fondone" di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei Comuni e 450 milioni di euro in favore di Province e Città metropolitane con una ripartizione che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze entro il 20 novembre 2020 e con le correlate variazioni di bilancio che potranno essere assunte sino al 31 dicembre 2020, ma è stato anche introdotto l'obbligo di una **certificazione della perdita di gettito**, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al DLgs. n. [82/2005](#), dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuarsi entro il 30 giugno 2021, la RGS terrà conto di questa certificazione, per cui si rinnova il consiglio di utilizzare con la massima prudenza le risorse assegnate dal "Fondone". L'invio della certificazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del **30 aprile 2021** utilizzando un "evergreen", ossia l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Nel caso di **mancato invio** gli enti saranno assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30% dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

L'art. 39 precisa in ultimo che, al fine di garantire l'**omogeneità** dei conti pubblici, le somme ricevute dal "Fondone" vanno contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri".